ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMPUS MAJOR"

" AMICI DELLA LUCANIA"

STATUTO

- **Art. 1 –** E' costituita l'Associazione denominata : "associazione culturale Campus Major"
- Art. 2 Essa ha sede in Cesano Maderno (MI) Via Tonale n°4
- **Art. 3** L'associazione è regolata dai principi della mutualità, senza scopo di lucro, in ottemperanza alle norme di mutualità e nell'esclusivo perseguimento di finalità e di solidarietà sociale.

Art. 4 - L'associazione ha lo scopo di:

- a) evidenziare e promuovere il contributo dei valori della cultura Lucana ".
- b) Favorire la conservazione dei valori nonché del patrimonio e dell'identità culturale di coloro che per motivi diversi hanno lasciato la loro terra per vivere in altre regioni d'Italia o all'estero, per far si che ognuno di loro possa integrarsi nel tessuto economico, sociale e culturale dove vive;
- c) Riunire attorno a sé tutti coloro sono interessati allo sviluppo di dette finalità, apportando il loro contributo diretto o mediato;
- d) Assumere e promuovere iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione di detta cultura, organizzando festeggiamenti, fiere, tavole rotonde, convegni, conferenze congressi, dibattiti, mostre, manifestazioni artistiche, spettacoli pubblici, gite ed escursioni, proiezioni di video, film e documentari di interesse per i soci, eventi sportivi di carattere amatoriale.
- e) Svolgere attività di promozione editoriale attraverso stampati,libri,opuscoli,compact disk e DVD.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 – il patrimonio è costituito:

- a) Dal contributo speciale iniziale dei soci fondatori;
- b) Dalle quote sociali versate dagli associati;
- c) Dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o da partecipazioni ad esse;
- d) Da attività d'esercizio risultanti dal conto consuntivo, nonché da interessi e proventi del patrimonio;
- e) Da eventuali contributi, lasciti, donazioni, legati ad erogazioni di qualunque genere da parte di terzi, persone fisiche o giuridiche, che abbiano desiderio di partecipare al potenziamento dell'istituzione;
- f) Da ogni altra attività che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Art. 6 - L'associazione prevede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Poiché l'associazione non ha scopo di lucro gli eventuali utili verranno, comunque reinvestiti nelle attività sociali.

L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione verrà devoluto ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi a quelli perseguiti dall'associazione.

Art. 7- L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art 8 - L'associazione è formata da soci FONDATORI, ORDINARI e ONORARI.

- A) Sono soci FONDATORI le persone che hanno partecipato alla costituzione della associazione e coloro che, versando la quota associativa periodicamente stabilita per codesta categoria di soci, abbiano successivamente acquistato tale qualifica, con atto di ammissione del consiglio direttivo. I soci fondatori godono di tutti i diritti e servizi dell'associazione, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, prendono parte alle deliberazioni dell'assemblea con diritto di voto e potere decisionale. Sono eleggibili alle cariche sociali.
- B) I soci ORDINARI sono coloro che si associano versando la quota periodica stabilita per codesta categoria di soci. Essi partecipano alle iniziative e usufruiscono dei servizi erogati dall'associazione; hanno diritto di assistere e partecipare alle riunioni dell'assemblea con facoltà di prendere parola per formulare proposte ed esprimere pareri, ma non hanno diritto di voto. I soci ordinari non sono eleggibili alle cariche sociali.
- **C)** I soci **ONORARI** sono le persone, le società, gli enti e le istituzioni che condividono gli scopi dell'associazione e vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contributi una tantum o per il sostegno di particolari iniziative. I soci onorari partecipano alle iniziative e usufruiscono dei servizi erogati dall'associazione; hanno il diritto di assistere e partecipare alle riunioni dell'assemblea con facoltà di prendere parola per formulare, proposte ed esprimere pareri, ma non hanno diritto di voto; non sono eleggibili alle cariche sociali e sono esenti dal pagamento della quota associativa periodica.
- **Art 9 –** Il consiglio direttivo delibera l'ammissione a socio di quanti aderiscono alle finalità dell'associazione e versano la quota di associazione che verrà annualmente o periodicamente stabilita per le diverse categorie sociali.

- **Art. 10** I soci e i loro familiari hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare alle iniziative, alle attività e alle manifestazioni promosse dall'associazione.
- **Art. 11** Può essere escluso il socio fondatore o ordinario che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione o che contravvenga agli obblighi del presente statuto.

ORGANI GIURIDICI

- **Art. 12** L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da sette consiglieri eletti dall'assemblea dei soci fondatori fra i suoi membri, che rimane in carica tre anni, in caso di dimissioni o di decesso di uno dei consiglieri, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. I membri eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.
- **Art. 13** -Il consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-tesoriere.
- Art. 14 Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengono necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare delle quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio e presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio, su apposito libro, viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- **Art 15 –** Al consiglio sono devoluti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto riservati all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo inoltre:
 - Ha facoltà di fissare le quote associative;
 - Accoglie le domande di iscrizione di nuovi soci;
 - Compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
 - Può modificare il regolamento dell'associazione;
 - Procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione
- **Art. 16** Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente, entrambi scelti tra i soci fondatori, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; in caso di assenza temporanea il Presidente può delegare in tutto o in parte, le sue attribuzioni al Vice presidente.

Art. 17 - Nei casi di dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei consiglieri, il consiglio direttivo rimane in carica temporanea per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea dei soci. Detta assemblea deve avere luogo nei successivi trenta giorni.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 18 - L'assemblea dei soci e il massimo organo dell'associazione. Essa delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del consiglio direttivo ed entro il 30 Aprile del primo triennio per eleggere il Presidente, Vicepresidente, Segretariotesoriere e quattro consiglieri.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso ritenga necessario oppure su richiesta scritta avanzata da un terzo dei soci fondatori o della metà dei soci ordinari. L'assemblea viene convocata con comunicazione scritta e diretta ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- **Art. 19** L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo, statuto e regolamento.
- **Art. 20** All'assemblea partecipano di diritto il Presidente, il consiglio direttivo ed i soci fondatori. Possono assistere, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola e di proposta, i soci ordinari e onorari. Tutti i soci fondatori hanno diritto a un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio fondatore, anche se membro del consiglio, tranne, in questo ultimo caso, per l'approvazione dei bilanci e deliberazioni relative a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio può rappresentare non più di un socio.
- Art. 21 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e in caso di elezioni alle cariche sociali due scrutatori .Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- Art. 22 Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci fondatori, in seconda convocazione, un'ora dopo, è sufficiente la presenza di un quinto dei soci fondatori. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti comunque espressi, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. Per l'elezione alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà al ballottaggio. La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal consiglio direttivo, su delega di questo dal presidente. Il consiglio stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche.

SCIOGLIMENTO

Art. 23 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell' art. 5 del presente Statuto.

| Caprara Vito Antonio |
|-------------------------|
| Carbone Francesco |
| Barone Nicola |
| D'Alessandro Mariangela |
| Rubino Maria |
| Sarli Canio |
| Paternoster Mario |
| Paternoster Antonietta |